informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 030 – 29 GENNAIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

LO "SPESOMETRO ESTERO" 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019**
- **Art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018**

IN SINTESI

I soggetti residenti in Italia che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati di tali operazioni tramite il c.d. "spesometro estero" / "esterometro".

Tale adempimento non è richiesto in presenza di bollette doganali ovvero qualora il soggetto interessato:

- *relativamente alle cessioni / prestazioni rese, emetta una fattura elettronica tramite SdI con Codice destinatario "XXXXXXX";*
- *relativamente agli acquisti / prestazioni ricevute, emetta un documento elettronico integrativo tramite SdI, utilizzando i nuovi "Tipo documento" (TD17, TD18 e TD19).*

Dal 2022, divenendo obbligatorio transitare da SdI, non sarà più necessario l'invio della comunicazione in esame.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Dal 2019, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, ad opera della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) i soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica hanno l'obbligo di **inviare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i **dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia** (c.d. "spesometro estero" / "esterometro"), con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica.

L'invio dello spesometro estero, originariamente previsto con periodicità mensile, per effetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", va effettuato con **periodicità trimestrale**.

Va evidenziato che il **2021** rappresenta, di fatto, l'**ultimo anno interessato da tale adempimento**.

Infatti, per effetto dell'implementazione del citato comma 3-bis ad opera dell'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), **dalle operazioni effettuate nel 2022** i relativi dati dovranno essere **trasmessi telematicamente tramite SdI**, secondo "*il formato*" previsto per la fattura elettronica. L'invio dovrà essere effettuato:

- entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2021 tale modifica è finalizzata a "semplificare" gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

- prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
- allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- consentendo all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

Ai predetti fini, **dall'1.1.2022 dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i nuovi "Tipo documento"** previsti a seguito dell'aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica (Informativa SEAC 19.1.2021, n. 18).

NB

All'**utilizzo (facoltativo) nel 2021 dei nuovi "Tipo documento"** ("TD17" per gli acquisti di servizi dall'estero, "TD18" per gli acquisti di beni intraUE, "TD19" per gli acquisti di beni già presenti in Italia), con emissione del **documento integrativo elettronico** e trasmissione dello stesso a SdI, **relativamente agli acquisti effettuati / prestazioni ricevute da soggetti esteri a decorrere dall'1.1.2021** è collegata la **non necessità di invio dello "spesometro estero"**.

Alternativamente alla trasmissione dei predetti "Tipo documento" a SdI, il cessionario / committente può **integrare manualmente** la fattura / **emettere autofattura cartacea o elettronica extra SdI**. In tal caso è necessario **comunicare i dati** dell'operazione ricevuta dal fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, **tramite lo "spesometro estero"**.

Va evidenziato che l'utilizzo del documento integrativo elettronico già dal 2021 può rappresentare un "banco di prova" in vista dell'obbligo dal 2022.

Con riguardo alle **cessioni effettuate / prestazioni rese** la possibilità di "evitare" l'invio dello "spesometro estero" è collegata all'emissione di una fattura elettronica tramite SdI, indicando "XXXXXXX" quale "Codice Destinatario", come confermato dall'Agenzia delle Entrate nelle FAQ disponibili sul proprio sito Internet.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SPESOMETRO ESTERO 2021

Acquisti / prestazioni ricevute		Cessioni / prestazioni rese	
Integrazione manuale fattura / emissione autofattura cartacea o elettronica extra SdI	Emissione documento integrativo elettronico tramite SdI	Fattura cartacea	Fattura elettronica con indicazione "Codice destinatario" XXXXXXX
SI spesometro estero	NO spesometro estero	SI spesometro estero	NO spesometro estero

Merita evidenziare che nell'ambito dell'accordo intervenuto tra UE e Regno Unito il 24.12.2020, in vigore dall'1.1.2021, finalizzato a regolare le relazioni economiche dopo la Brexit, è stato previsto che l'**Irlanda del Nord** resterà soggetta alla normativa IVA dell'UE relativamente alle cessioni / acquisti di beni (per le prestazioni di servizi sono applicabili le regole previste per le operazioni extraUE). A tal fine è stato introdotto il nuovo **Codice Paese** "**XI**", che dovrà essere utilizzato in sede di compilazione delle fatture riferite ad operazioni intervenute con soggetti passivi di tale Stato.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'invio della comunicazione in esame va effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, da parte dei **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia** per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Si rammenta che, come stabilito dall'art. 7, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72, per soggetto passivo stabilito in Italia si intende

"un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".

SOGGETTI ESCLUSI

Considerato il richiamo, ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati, al citato comma 3, risultano **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello "spesometro estero":

- i contribuenti **minimi / forfetari**;
- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le **società / associazioni / enti** che applicano il **regime forfetario ex Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.

OPERAZIONI INTERESSATE

Come sopra accennato, nella comunicazione in esame vanno riportati i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**.

In particolare, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 27.3.2019, n. 85 (Informativa SEAC 2.4.2019, n. 104), l'invio dei dati

*"riguarda **tutte le cessioni** di beni **e le prestazioni** di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **senza ulteriori limitazioni**".*

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Da ciò consegue che:

- **rileva esclusivamente** la circostanza che **la controparte** del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) **non sia stabilita in Italia**, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva che il soggetto estero sia un soggetto passivo IVA ovvero un "privato");
- **non è significativo** il fatto che **l'operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia**.
  Pertanto, per l'operazione effettuata dal soggetto passivo IVA italiano con un soggetto estero, la comunicazione **va inviata a prescindere** dal fatto che, in applicazione degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72, l'operazione sia territorialmente rilevante in Italia o in un altro Stato UE / extraUE.

Fatture a residenti Livigno / Campione d'Italia

Ai sensi dell'art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere per le quali va trasmesso lo spesometro estero.

Tuttavia, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nelle citate FAQ, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente / stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI indicando il codice destinatario "***0000000***", fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia; in tal modo non sarà necessario inviare i dati di tali fatture con lo spesometro estero.

NB Dall'1.1.2020 il Comune di Campione d'Italia è stato incluso, insieme alle acque italiane del Lago di Lugano, nel territorio doganale italiano, ai fini dell'accisa.
Resta tuttavia ferma l'esclusione dal territorio italiano ai fini IVA.

OPERAZIONI ESCLUSE

Come espressamente disposto dal citato comma 3-bis, l'invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- **emessa bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- **emessa / ricevuta fattura elettronica**.

In merito l'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 ha precisato che:

- il contribuente **può scegliere** comunque **di ricomprendere** tali operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) emessa va compilato il campo "*CodiceDestinatario*" con il codice "XXXXXXX".

Cessioni turisti extraUE - Tax free

Per le cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, per le quali la fattura elettronica è emessa tramite la piattaforma "OTELLO 2.0", l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta di consulenza giuridica 7.2.2019, n. 8, confermando quanto già specificato nell'ambito di una FAQ, ha precisato che

*"un **unico adempimento** (l'invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) **risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione** di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie … deve ricomprendersi anche"* lo spesometro estero.

Di conseguenza, per le fatture elettroniche "tax free" **non è richiesto l'invio dello** "**spesometro estero**" (Informativa SEAC 12.2.2019, n. 46).

DATI DA COMUNICARE

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 30.4.2018, con riferimento alle operazioni interessate la comunicazione in esame deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, per le operazioni senza IVA, tipologia ("natura") dell'operazione. La "natura" dell'operazione quindi va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA (ad esempio, in caso di acquisto di servizi non imponibili ex art. 9, DPR n. 633/72 va indicato il codice Natura N3.4).

In merito alle **modalità di compilazione** dei campi relativi al "***Tipo documento***" e "***Natura dell'operazione***" è possibile fare riferimento alla "*Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (versione 1.3)*" predisposta dall'Agenzia delle Entrate (Informative SEAC 19.1.2021, n. 18 e 22.12.2020, n. 375). In particolare con riferimento al "*Tipo documento*" nel flusso "Esterometro" vanno utilizzati i seguenti codici.

Codice	Descrizione	Flusso
TD01	Fattura	FE/Esterometro
TD04	Nota di credito	FE/Esterometro
TD05	Nota di debito	FE/Esterometro
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni	Esterometro
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi	Esterometro
TD12	Documento riepilogativo (art. 6, DPR n. 695/96)	Esterometro

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

MODALITÀ DI INVIO

I dati relativi alle fatture vanno inviati tramite un file:
- trasmesso in **formato xml**;
- **firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o un suo delegato).

È possibile utilizzare uno o più dei seguenti canali di trasmissione:
- "Servizio SdICoop";
- "Servizio SdIFtp";
- procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In caso di invio tramite tale procedura il file deve essere sigillato dall'Agenzia.

TERMINI DI INVIO

Lo spesometro estero **va inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** ossia, **per il 2021**, entro i seguenti termini.

Anno 2021	Periodo riferimento	Termine invio
1 trimestre	gennaio - febbraio - marzo	**30.4.2021**
2 trimestre	aprile - maggio - giugno	**22.8.2021** (il 31.7 cade di sabato e il 2.8 cade nella proroga di Ferragosto)
3 trimestre	luglio - agosto - settembre	**2.11.2021** (il 31.10 cade di domenica e l'1.11 è festivo)
4 trimestre	ottobre - novembre - dicembre	**31.1.2022**

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SPESOMETRO ESTERO E MOD. INTRA

Lo **spesometro estero non incide sull'obbligo / modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra**, che pertanto restano immutate.

A tal proposito nelle citate FAQ l'Agenzia specifica quanto segue.w

Soggetto che trasmette mod. INTRA1	L'invio, per le cessioni intraUE, del mod. Intra **non determina l'esonero dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere** (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere a SdI la fattura elettronica con "Codice Destinatario – XXXXXXX".
Soggetto che trasmette mod. INTRA2	I dati delle fatture d'acquisto intraUE **vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere** (spesometro estero).

Si rammenta che:

- relativamente agli **acquisti**, l'obbligo di presentazione del mod. INTRA (2-bis e 2-quater) sussiste solo in caso di acquisti, in uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiori a € 200.000 per i beni / € 100.000 per i servizi. In tal caso va presentato, con periodicità mensile, ai soli fini statistici;
- per le **cessioni** di beni e servizi l'obbligo del mod. INTRA 1 sussiste a prescindere dal relativo ammontare; quest'ultimo rileva ai fini della periodicità, mensile / trimestrale, di presentazione.

REGIME SANZIONATORIO

Alle violazioni relative alla comunicazione in esame risulta applicabile, come precisato dall'Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97.

Di conseguenza la sanzione risulta pari a **€ 2 per fattura**, **nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre**, **con riduzione della sanzione a metà**, entro il limite massimo di € 500, se la **trasmissione è effettuata entro 15 giorni** dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

È possibile **regolarizzare** le violazioni commesse **tramite il ravvedimento**.

Tale regime sanzionatorio è applicabile per le violazioni relative alle **operazioni effettuate fino al 31.12.2021**, oggetto dello "spesometro estero" 2021.

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 2022

Per le **operazioni effettuate dall'1.1.2022**, a seguito della modifica del citato comma 2-quater ad opera della Finanziaria 2021, il regime sanzionatorio è stato così ridefinito:

- in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l'estero, applicazione della sanzione di **€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre);
- **riduzione alla metà** della sanzione entro il **nuovo limite di € 200 mensili** (in luogo dell'attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni** successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it